

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2019, n. 1220

**T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno in località Centonze, agro di Avetrana, pod. n. 951, Fg. 30, p.Ila 164, di Ha 0.94.74 in favore della Sig.ra Vagali Anna.**

Il Vice Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. della Struttura Provinciale di Taranto - Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.- "T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria" sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

**CONSIDERATO CHE:**

- Con nota del 04.10.2018, acquisita al prot. n. 22516 dell'11.10.2018, la sig.ra Vagali Anna ha presentato istanza di acquisto sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/'13 e s.m.i. del podere 951, sita in agro di Avetrana, loc. "Centonze", riportata in catasto al Fg. 30, p. Ila 164, di Ha 0.94.74;
- Con verbale di sopralluogo del 09.06.2016, alla presenza della sig. ra Vagali Anna, la Struttura Provinciale di Taranto ha accertata la situazione possessoria del podere 951 di che trattasi, già dal 2004;
- Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell'ente a seguito si esproprio in danno della Ditta Cantore Giovanni fu Luigi, con DPR 481 del 14.05.1952, pubblicato in GU n. 120 del 24.05.1952, è riportato in catasto terreni del Comune di AVETRANA, in ditta "ERSAP", con i seguenti identificativi catastali:

Foglio	Particella	Qualità Classe		Superficie			Reddito Dominic ale	Reddito Agrario
				ha	Are	Ca		
30	164	Pasc. cespugliato	3	0	94	74	14,68	7,34
<b>Totale Superficie</b>				<b>0</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>14,68</b>	<b>7,34</b>

**ATTESO CHE:**

- Con determinazione dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018 è stata approvata la disciplina procedimentale di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, ed è stato nominato il Collegio di Verifica;
- La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione del 28.11.2018 ha quantificato il "prezzo di stima" ai sensi dell' art.22 *quinquies*, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/'13 e s.m.i.e, complessivamente in **€ 1.406,03 (millequattrocentosei/03)** come di seguito specificato:

Valore di stima del terreno ridotto di 1/3	€ 1.004,68
Canoni d'uso al 2% per 13 anni	€. 301,35
Spese Istruttoria	€. 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.406,03</b>

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 13.12.2018 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il prezzo del terreno agricolo così come determinato;

- Con nota prot. 2481 del 05.02.2019, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato alla sig.ra Vagali Anna il "prezzo di vendita", determinato, sensi dell'art.22 *quinquies*, comma 1, lett. a) della predetta Legge Regionale in € **1.406,03**, di cui € **1.004,68**, quale valore di stima del terreno, ridotto di 1/3, € **301,35** per canoni d'uso al 2% ed € **100,00** per spese di istruttoria;
- Con nota dell'08.03.2018, acquisita al prot. n. 5569 del 12.03.2019, la sig. Vagali Anna ha formalmente accettato il "prezzo di vendita" del predetto terreno, provvedendo al pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € **1.406,03**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN; IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della BCC di Avetrana n. (*omissis*) del (*omissis*) e bonifico n. (*omissis*) del (*omissis*), il tutto già incassato e rendicontato per cassa;

**ACCERTATO CHE** sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbana;

**RITENUTO, quindi,**

- **di dover** procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita in favore della Sig.ra Vagali Anna al prezzo complessivo di € **1.406,03 (millequattrocentosei/03)**, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
- **di dover** prendere atto che il prezzo dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 22 *quinquies*, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/'13 e s.m.i. pari ad € **1.406,03 (millequattrocentosei/03)**, salvo conguaglio, è stato interamente corrisposto dall'acquirente e già incassato e rendicontato per cassa nell'anno 2019;
- **di dover** stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto a totale carico dell'acquirente, manlevando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia in entrata che di spesa, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso e considerato**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4 lett. K), della Legge regionale 7/97, e dell'art. 22 ter, comma 3, della L. r. n. 4/2013 e s.m.i. propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

**Udita** e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

**Viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Responsabile P.O. della "Struttura di Taranto" e dalla Dirigente *ad interim* Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
- **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/'13 e s.m.i., l'alienazione di un terreno in località "Centonze", Agro di Avetrana, Pod. 951, riportato in catasto al Fg. 30, P. IIa 164, di Ha

0.94.74 in favore della sig.ra VAGALI Anna al prezzo complessivo di **€ 1.406,03 (millequattrocentosei/03)**;

- **di prendere atto** che il prezzo dell'immobile, determinato art. 22 *quinquies*, comma 1, lett. a) della L.R. N. 4/13 e s.m.i., pari ad **€ 1.406,03 (millequattrocentosei/03)** è stato già interamente corrisposto, come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa nell'anno 2019, salvo conguaglio;
- **di autorizzare** il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE